



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 39

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto 12 marzo 2026 - Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica indicazione della sostanza MDMA-FUBINACA. (26A01396)

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24-3-2026 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto che ha aggiornato le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni, inserendo in particolare nella tabella I del Testo unico la specifica indicazione della sostanza MDMA-FUBINACA.

Con tale decreto il Ministero della salute ha ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della tabella I del Testo unico, in accordo con le convenzioni internazionali e a tutela della salute pubblica.

In conclusione, si trasmette per opportuna conoscenza il suddetto provvedimento invitando gli Ordini, nell'ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione in considerazione della rilevanza della fattispecie trattata.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All. n. 1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 marzo 2026

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica indicazione della sostanza MDMA-FUBINACA. (26A01396)

(GU n.69 del 24-3-2026)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera a) del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I;

Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del testo unico;

Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Preso atto della raccomandazione di inserire la sostanza MDMA-FUBINACA nella Schedule II della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385, che sarà sottoposta all'esame della 69ª sessione della Commissione droga (CND) delle Nazioni unite, che si terrà a Vienna nel mese di marzo 2026;

Tenuto conto che la citata sostanza risulta già sotto controllo in Italia in quanto inclusa nella Tabella I del testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dall'indazol-3-carbossamide, senza essere denominata specificamente;

Ritenuto necessario inserire nella Tabella I del testo unico la specifica indicazione della sostanza MDMA-FUBINACA in accordo con le convenzioni internazionali e per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine e degli operatori sanitari nell'ambito delle necessarie attività di controllo;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 22 dicembre 2025, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico della specifica indicazione della sostanza MDMA-FUBINACA;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 10 febbraio 2026, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico della specifica indicazione della sostanza MDMA-FUBINACA;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I, in accordo con le convenzioni internazionali e a tutela della salute

pubblica;

Decreta:

Art. 1

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

MDMB-FUBINACA (denominazione comune)

metil

2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoato (denominazione chimica)

metil

N-«[1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-il]carbonil»-3-metilvalinato (altra denominazione)

metil

2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoato (altra denominazione)

MDMB(N)-BZ-F (altra denominazione)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2026

Il Ministro: Schillaci